



4503

# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** l’art. 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che stabilisce che “*Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo*”;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza con l’obiettivo di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

**VISTO** il “*Piano nazionale di ripresa e resilienza*” presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

**VISTA** la Componente 1 “*Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.*” della Missione 1 “*Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, avente ad oggetto interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della pubblica amministrazione al fine di garantire ai cittadini e alle imprese l’erogazione di servizi più efficienti e universalmente accessibili;

**VISTA** la “*Riforma 1.2 Supporto alla trasformazione della PA locale*” della Componente 1 della Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede la creazione di una nuova società dedicata a *Software development & operations management*, focalizzata sul supporto alle amministrazioni centrali;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

**VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*”, in particolare l’articolo 28, comma 1, che autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., che “*svolge le proprie attività a favore dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell’elenco pubblicato ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*”;

**VISTO** il comma 3 del citato articolo 28 del decreto-legge n. 36 del 2022 che stabilisce che “*Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti*”;



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO**, altresì, il comma 4 del citato articolo 28 del decreto-legge n. 36 del 2022, ai sensi del quale “*Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell’economia e delle Finanze, quest’ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione*”;

**VISTO**, inoltre, il comma 5 del citato articolo 28 del decreto-legge n. 36 del 2022 ai sensi del quale, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all’approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra gli altri, gli atti della suddetta società relativi alla designazione di amministratori e a proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2022 che, ha approvato lo Statuto della società 3-I S.p.A.;

**VISTO** l’articolo 12 dello Statuto di 3-I S.p.A. che prevede, al comma 1, che “*In conformità con l’art. 28, comma 3 e comma 5, del D.L. n. 36/2022, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, che - previa approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - sono nominati come segue: (i) un componente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente; (ii) un componente è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; (iii) i restanti tre membri sono designati, uno ciascuno, dall’INPS, dall’INAIL e dall’ISTAT, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati ciascuno con decreto della rispettiva amministrazione vigilante*”; al comma 3, che “*Gli amministratori durano in carica per un periodo di tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio e possono essere nuovamente nominati, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, per non più di due mandati complessivi, anche non consecutivi. Gli Enti debbono completare i procedimenti di nomina di cui al comma 1 del presente articolo e comunicare alla Società i componenti nominati in tempo utile in vista dell’Assemblea. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si considera in carica a partire dalla data dell’Assemblea che prende atto di tali nomine*”;

**VISTO** l’articolo 18, comma 1, dello Statuto di 3-I S.p.A., ai sensi del quale “*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale*”;

**VISTO** l’articolo 22, comma 1, dello Statuto di 3-I S.p.A., ai sensi del quale “*In conformità con l’art. 28, comma 4 e comma 5, del D.L. n. 36/2022, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi che - previa approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - sono nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell’economia e delle finanze, quest’ultimo con funzioni di presidente, nonché da 2 (due) Sindaci supplenti che - previa approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - sono nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione*”;

**VISTO** l’articolo 14, comma 1, dello Statuto della società 3-I S.p.A., ai sensi del quale “*I compensi degli amministratori sono stabiliti nei decreti di nomina, in conformità alla normativa applicabile. È fatto divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione gettoni di presenza, premi di risultato, compensi e/o remunerazioni comunque denominati deliberati dopo lo svolgimento dell’attività e trattamenti di fine mandato*” e l’articolo 22, comma 5, dello Statuto della società 3-I S.p.A., che prevedono “*Il compenso dei Sindaci è determinato dal relativo decreto di nomina, in conformità alla*



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*normativa applicabile. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale”;*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2013, n. 166, recante “Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2022, con il quale il dott. Roberto Lancellotti è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della società 3-I S.p.A. e il dott. Massimiliano Napoletano è stato nominato componente effettivo del Collegio sindacale della medesima società;

**VISTA** la nota prot. 15965 del 22 novembre 2022, con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha espresso la preventiva approvazione alla nomina del dott. Claudio Anastasio e del dott. Francesco Lando in seno al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale della Società 3-I S.p.A. in sostituzione, rispettivamente, del dott. Roberto Lancellotti e del dott. Massimiliano Napoletano, per i quali è stata esercitata la prerogativa prevista dal predetto articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145;

**VISTE** le dichiarazioni rese dagli interessati in relazione all'assenza di cause di inconfirmità o incompatibilità con la carica o conflitto di interessi, anche ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e delle relative disposizioni del codice civile;

**RITENUTO** necessario procedere, per quanto di competenza, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un componente effettivo del Collegio sindacale della società 3-I S.p.A.,

## DECRETA

### Art. 1

1. Il dott. Claudio Anastasio è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della società 3-I S.p.A., in sostituzione del dott. Roberto Lancellotti.
2. Il dott. Francesco Lando è nominato componente effettivo del Collegio sindacale della società 3-I S.p.A., in sostituzione del dott. Massimiliano Napoletano.
3. Gli incarichi durano in carica per un periodo di tre esercizi a decorrere dalla data dell'Assemblea che prende atto della nomina.
4. I compensi annui attribuiti al dott. Claudio Anastasio e al dott. Francesco Lando sono quelli stabiliti, rispettivamente, ai commi 5 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, **01 DIC. 2022**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI